



Legge per la promozione della cultura del Comune di Bregaglia

**BOZZA PER L'ASSEMBLEA COMUNALE DEL
31 AGOSTO 2023**

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Obiettivi

II. PROMOZIONE DELLA CULTURA

- Art. 3 Contributi e prestazioni del Comune
- Art. 4 Principi
- Art. 5 Richieste di contributi
- Art. 6 Accordi di prestazione

III. FINANZIAMENTO

- Art. 7 Preventivo

IV. ORGANIZZAZIONE E APPLICAZIONE

- Art. 8 Organizzazione comunale
- Art. 9 Commissione della cultura

V. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10 Revisione
- Art. 11 Entrata in vigore

In base all'art. 35 della Costituzione comunale, l'assemblea comunale emana la seguente legge.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

La presente legge fornisce la base legale per promuovere la cultura da parte degli organi comunali. Il Comune di Bregaglia riconosce l'importanza della cultura come plusvalore come plusvalore per i residenti e per gli ospiti. La promozione culturale comunale è volta a garantire un'ampia offerta culturale e a promuovere la conservazione, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale della valle.

Art. 2 Obiettivi

Con la legge, il Comune di Bregaglia persegue i seguenti obiettivi:

1. Promuovere un'offerta culturale ampia e diversificata, che attraverso una mediazione culturale di qualità sia accessibile a tutti.
2. Favorire la creazione e la produzione artistica locale.
3. Sostenere e gestire spazi e istituzioni culturali di sua proprietà.
4. Mantenere e sostenere le manifestazioni, i progetti e i programmi annuali di istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro che producono cultura in Bregaglia.
5. Favorire l'emergere di realtà locali che animano la vita culturale della valle.
6. Sostenere progetti di ricerca e pubblicazioni che contribuiscono in maniera sostanziale alla conoscenza del patrimonio culturale della Bregaglia.

II. PROMOZIONE DELLA CULTURA

Art. 3 Contributi e prestazioni del Comune

Nell'ambito della presente legge, il Comune di Bregaglia promuove attivamente la cultura attraverso i seguenti strumenti:

1. concessione di un contributo finanziario per un singolo progetto e/o manifestazione culturale
2. concessione di un contributo finanziario per un programma culturale annuale
3. concessione di contributi annuali ricorrenti sulla base di un accordo di prestazione, in modo da assicurare una pianificazione oculata a favore di istituzioni e associazioni culturali
4. gestione delle istituzioni culturali di sua proprietà, tramite i suoi collaboratori o attraverso mandati esterni
5. messa a disposizione di infrastrutture e prestazioni del Comune, gratuitamente o a condizioni favorevoli
6. commissioni ad artisti locali per opere pubbliche

Art. 4 Principi

Per ottenere un contributo comunale, le manifestazioni o i progetti devono allinearsi ai seguenti principi:

1. essere accessibili al pubblico
2. riflettere la sensibilità linguistica e culturale della valle
3. offrire un coinvolgimento sociale e culturale
4. non perseguire scopi di lucro

Un sostegno per proposte fuori dai confini locali è possibile a condizione che esse promuovano attivamente la cultura in Bregaglia.

Art. 5 Richieste di contributi

Le richieste di contributi comunali ai sensi della presente legge vanno presentate per iscritto secondo le modalità definite dall'ordinanza per l'applicazione della legge sulla cultura.

Art. 6 Accordi di prestazione

Negli accordi di prestazione vanno regolati gli obiettivi delle attività previste, l'ammontare e la durata dei contributi finanziari e le modalità di controllo. Gli accordi di prestazione possono contenere ulteriori accordi, in particolare sull'uso delle strutture / edifici e servizi comunali.

III. FINANZIAMENTO

Art. 7 Preventivo

1. La Commissione della cultura delinea le necessità finanziarie per l'anno seguente nell'ambito della promozione della cultura e le sottopone al municipio.
2. Il Municipio fissa ogni anno nel preventivo la somma complessiva da destinare a scopi culturali, tenendo conto della strategia comunale, della situazione finanziaria, dei contributi elargiti negli anni precedenti, degli accordi di prestazione nonché di altri obblighi finanziari esistenti.
3. Il preventivo viene approvato dall'assemblea comunale.

IV. ORGANIZZAZIONE E APPLICAZIONE

Art. 8 Organizzazione comunale

Gli organi comunali con i rispettivi compiti e le rispettive competenze di base sono definiti nella costituzione e nella legge sull'organizzazione comunale.

Art. 9 Commissione della cultura

1. L'elezione, la rappresentanza e l'organizzazione della commissione della cultura è regolata dalla Costituzione comunale e della Legge sull'organizzazione del comune.
2. Onde avere una commissione eterogenea che sia in grado di occuparsi professionalmente ed efficacemente del settore culturale, i membri devono avere affinità in questo ambito.

3. La Commissione ha il compito di valutare tutte le richieste di sostegno e gli accordi di prestazione in base ai criteri definiti dall'ordinanza per l'applicazione della legge sulla cultura, e di deliberare contributi in base alle proprie competenze finanziarie.
4. Le richieste di contributo che superano le competenze finanziarie della Commissione vengono valutate dalla Commissione e quindi sottoposte al Municipio per la delibera del contributo.
5. Il membro del Municipio che fa parte della Commissione può esigere che una decisione venga sottoposta al Municipio per una valutazione e delibera del contributo.
6. La Commissione gestisce autonomamente il credito inserito nel preventivo del Comune stilando delle direttive di massima sull'impiego.
7. La Commissione definisce la strategia e la gestione culturale. Inoltre, funge da organo di consulenza al Municipio e alle altre istituzioni comunali per domande di carattere culturale e si occupa della pianificazione di infrastrutture e progetti di rilevanza culturale.
8. La Commissione della cultura e la Commissione del turismo collaborano nella pianificazione di temi che toccano entrambi gli ambiti.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Revisione

La presente legge può essere in ogni momento sottoposta ad una revisione totale o parziale.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Legge per la promozione della cultura è stata approvata dall'assemblea comunale il 31 agosto 2023. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Approvata dell'assemblea comunale del 31 agosto 2023.

Il sindaco



Fernando Giovanoli

La segretaria comunale:

Giulia Giovanoli